

# GUIDA ESPLICATIVA PER L'OPINAMENTO DELLE PARCELLE

## Allegato "A" del Regolamento

### Premessa

Le **LINEE GUIDA** che vengono qui proposte dalla Commissione Opinamento Parcelle (di seguito denominata Commissione) per l'espressione di pareri relativi alle prestazioni professionali degli iscritti all'Ordine, sono state organizzate per il seguente provvedimento: l'**opinamento parcella**.

Esso può essere richiesto per prestazioni già completate o interrotte per le quali si chiede, in base ad accordi già presi mediante contratti e/o preventivi, la verifica della corretta formulazione delle richieste di pagamento. In riferimento a questo tipo di provvedimento, è opportuno accennare ad alcune delle sue caratteristiche per inquadrare correttamente il tema. Il rilascio del "**parere sulla liquidazione di onorari e spese**" da parte dell'Ordine è espressamente previsto dall'art. 5 della Legge 24 Giugno 1923, n. 1395, dall'art. 2233 cod. civ. e dall'art. 636 cod. proc. civ.

### Normativa

#### **Legge 24 GIUGNO 1923, n. 1395**

art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1° procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;

2° stabilisce il contributo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine, amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3° dà, a richiesta, **parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;**

4° vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli art. 26,27,28 e 30 della Legge 28 Giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

## **Codice Civile**

### **Art. 2233**

#### **Compenso.**

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, **sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.**

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

## **Codice di procedura civile.**

### **Art. 636.**

#### **Parcella delle spese e prestazioni.**

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla **parcella delle spese e prestazioni**, munita della sottoscrizione del ricorrente e **corredata dal parere della competente associazione professionale.** Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Per il Codice Civile il parere reso dall'Ordine fornisce al giudice gli elementi necessari per esercitare in concreto il potere di determinazione del compenso spettante al professionista. Per il Codice di Procedura, invece, il parere di liquidazione deve accompagnare la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per la riscossione di un credito professionale.

Il **parere di liquidazione** è un atto amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di competenza dell'Ordine professionale in quanto ente pubblico non economico ed è emesso nell'esercizio dei poteri "autoritativi".

*Il parere di liquidazione, emesso per finalità di pubblico interesse, "è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, in quanto proviene da un organo incaricato di una funzione tipicamente pubblicistica, esercitata nell'interesse della categoria e dei singoli appartenenti nonché a tutela dello stesso cliente del professionista, ed esprime una valutazione tecnica da parte di un'autorità istituzionalmente competente a tale adempimento"* (TAR Lombardia con decisione del 6 Giugno 1984, n. 138).

Per le sue caratteristiche il parere di liquidazione è atto idoneo a modificare una situazione giuridica precedente, avendo effetti "costitutivi" per il professionista, consentendogli, ad esempio, di promuovere la procedura monitoria ex artt. 634 e 636 c.p.c. (il famoso "**decreto ingiuntivo**").

Occorre sottolineare che il parere di liquidazione è atto necessario e sufficiente per l'inizio del procedimento, ma non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio Ordinario, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari (Cass. Civ. 21 luglio 1960, n. 2038; Cass. Civ. 21 Marzo 1983, n. 1977; Cass.

Civ. 21 Febbraio 1995, n. 1889; Cass. Civ. 7 maggio 1997, n. 3972; Cass. Civ. 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass. Civ. 13 Novembre 1997, n. 11222; Cass. Civ. 29 Gennaio 1999, n. 807; Cass. Civ. 4 Giugno 2001, n. 7487; Cass. Pen. 9 Dicembre 2003, n. 12203; Cass. Civ. 30 Luglio 2004, n. 14556; Cass. Civ. 17 Marzo 2006, n. 5884).

Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito con la Legge 24 Marzo 2012 n. 27 sono state abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e pertanto da tale data l'Ordine effettuerà l'opinamento della parcella.

## **OPINAMENTO PARCELLA**

Viene rilasciato quando le prestazioni professionali sono state eseguite.

### **I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA sono i seguenti:**

1. istanza di parere per ogni lavoro eseguito qualora il Committente abbia conferito più incarichi per interventi logisticamente diversi (MOD. O1). Per il principio dell'unitarietà dell'incarico, non verrà opinata dalla Commissione una parcella relativa a prestazioni parziali parti di un incarico più ampio, ma la parcella riferita al complesso delle prestazioni eseguite e ricomprese nell'incarico originario;
2. per gli incarichi conferiti **prima del 24.01.2012:**
  - a) copia del disciplinare d'incarico sottoscritto con il Committente;
  - b) in sostituzione del punto a), dichiarazione autocertificata (MOD. 02) su carta intestata del Professionista (con allegata carta d'identità), che attesti l'avvenuto conferimento orale dell'incarico da parte del Committente;
3. per gli incarichi conferiti **dopo il 24.01.2012:**
  - a) copia del preventivo e contratto sottoscritto dal Committente;
  - b) in sostituzione del punto a), copia del preventivo inviato al Committente con dimostrazione di inoltro a mezzo raccomandata a.r./fax/e-mail/p.e.c.;
  - c) in sostituzione del punto b), dichiarazione autocertificata (MOD. 02) su carta intestata del Professionista (con allegata carta d'identità), che attesti l'avvenuto conferimento orale dell'incarico da parte del Committente;
4. per gli incarichi conferiti dopo il **01.01.2014:**

Copia del contratto scritto.

In assenza di questo, dichiarazione autocertificata (MOD. 02) su carta intestata del Professionista (con allegata carta d'identità), che attesti l'avvenuto conferimento orale dell'incarico da parte del Committente.

In questo caso il Consiglio dell'Ordine segnalerà l'illecito deontologico al Consiglio di disciplina.
5. parcella in triplice copia, redatta su carta intestata del Professionista, comprensiva dei dati del Committente, riferimenti logistici dell'intervento, con chiaro rimando ai criteri applicati per il calcolo del corrispettivo per ogni singola prestazione ed all'eventuale contratto stipulato (non inviata al Committente ma riservata esclusivamente all'Ordine);

6. copia della comunicazione inviata al Committente, a mezzo Raccomandata A./R., (MOD. 03), con cui lo si informa di aver presentato la richiesta di opinamento della parcella presso l'Ordine di appartenenza;
7. relazione (sintetica) cronologica sullo svolgimento delle varie fasi dell'incarico, con riferimenti agli allegati dimostrativi delle prestazioni svolte;
8. documentazione relativa alle prestazioni professionali svolte, (che verrà restituita, timbrata e firmata dall'Ordine, al ritiro dell'opinamento della parcella);
9. liberatoria da parte degli altri co-**progettisti** all'opinamento della parcella a favore del Professionista richiedente, qualora l'incarico sia stato svolto in forma associata di qualsiasi tipo;
10. copia del parere di congruità del corrispettivo professionale, nel caso fosse stato richiesto e rilasciato precedentemente;
11. elenco della documentazione e degli allegati presentati e richiamati nella relazione di cui al punto 7;
12. dichiarazione di non incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti (per i Professionisti dipendenti di Enti pubblici);
13. ricevuta pagamento acconto diritti di segreteria. Tutti i documenti che saranno allegati all'istanza, nessuno escluso, dovranno essere consegnati a cura del richiedente, in formato cartaceo e su supporto magnetico (CD) in files formato PDF, il supporto magnetico rimarrà agli atti dell'Ordine ed archiviato con la relativa richiesta pervenuta e opinamento rilasciato.

**N.B.**

*La mancanza anche di un solo documento in formato cartaceo e in file formato PDF, rispetto a quelli sopra indicati, non renderà istruibile l'istanza, pertanto rimarrà sospesa fino alla presentazione dell'integrazione.*

**Oneri a carico del richiedente PROFESSIONISTA**

Alla presentazione della richiesta di opinamento della parcella, dovrà essere versato l'importo di € 50,00 (Euro Cinquanta/00) a titolo di acconto per diritti di segreteria; detto importo è fisso ed inesigibile qualora la pratica venisse ritirata, annullata o archiviata prima dell'opinamento.

Al momento del ritiro dell'opinamento della parcella, dovrà essere versato l'eventuale saldo se dovuto.

Il contributo, calcolato sull'importo globale del corrispettivo relativo all'opera nel suo complesso così come definito in sede di rilascio dell'opinamento, è computato secondo quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento per l'emissione dei pareri sulle parcella professionali. L'inosservanza dell'impegno del pagamento dei diritti dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione all'iscritto dell'avvenuto opinamento verrà considerato

illecito disciplinare e il Consiglio conseguentemente procederà al recupero forzoso del credito.

### **Formula di rilascio dell'opinamento della parcella**

L'opinamento che verrà rilasciato dall'Ordine, sarà riportato su apposito documento da allegare alla parcella presentata dal Professionista.

L'opinamento sarà redatto secondo la seguente formula (fac-simile in caso di presentazione da parte del Professionista):

*Esaminata la documentazione presentata a questo Ordine e le dichiarazioni, che all'uopo, il Dott. Arch. \_\_\_\_\_ ha reso sotto la propria responsabilità relativa all'intervento di*

*\_\_\_\_\_ commissionato dal Sig./Sig.ra/Ditta/Società/Ente*

*\_\_\_\_\_ Visto il verbale della seduta della Commissione Opinamento Parcelle in data \_\_\_\_\_*

*Vista la delibera, immediatamente esecutiva, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Consiglio dell'Ordine che approva i criteri di opinamento adottati SI CERTIFICA che il corrispettivo oggetto della nota inviata dal Dott. Arch.*

*\_\_\_\_\_ è stato opinato in Euro \_\_\_\_\_ (lettere \_\_\_\_\_) al netto degli oneri fiscali di Legge. L'importo dei diritti di segreteria corrisponde ad Euro \_\_\_\_\_ (lettere \_\_\_\_\_).*

*Ancona, \_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE*

### **3. CRITERI PER IL RILASCIO DELL'OPINAMENTO DELLA PARCELLA**

Dopo aver analizzato quanto disposto dai seguenti provvedimenti:

- art. 2233 del Codice Civile;
  - art. 636 del Codice di Procedura Civile;
  - Legge 24 Giugno 1923 n. 1395;
  - Legge 2 Marzo 1949 n. 143;
  - Decreto Ministeriale 4 Aprile 2001;
  - Legge 24 Marzo 2012 n. 27;
  - Circolare del C.N.A.P.P.C. n. 34 prot. 390 del 23 Marzo 2012;
  - Decreto Ministero Giustizia 20 Luglio 2012 n. 140;
  - Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 17406 del 12 Ottobre 2012;
  - Circolare del C.N.A.P.P.C. n. 134 prot. 1043 del 31 Ottobre 2012;
  - Sentenza della Corte di Cassazione n. 20421 del 21 Novembre 2012;
  - Circolare del C.N.A.P.P.C. n. 145 prot. 1123 del 5 Dicembre 2012;
  - Circolare del C.N.A.P.P.C. n. 21 prot. 180 del 3 Marzo 2013;
  - Decreto Ministero Giustizia 31 Ottobre 2013 n. 143;
  - Principali pareri espressi nel 2013 dai Dipartimenti Lavoro, Compensi e Competenze professionali del C.N.A.P.P.C. (vedi solo punto A);
- si formulano le seguenti indicazioni operative.

## **PRESTAZIONI SVOLTE PER COMMITTENTI PRIVATI**

### **3.1 Prestazioni professionali eseguite e concluse entro il 3 Luglio 2006 (minimi inderogabili)**

- 3.1.1** Con disciplinare d'incarico, la parcella è opinata secondo quanto stabilito nel medesimo. Qualora fossero state eseguite prestazioni non presenti nel disciplinare, l'opinamento è reso secondo quanto esposto al successivo punto 3.1.2.  
Nel primo caso, nell'eventualità che l'onorario risultasse inferiore ai minimi prescritti, il Consiglio dell'Ordine segnalerà l'illecito deontologico al Consiglio di disciplina.
- 3.1.2** Senza disciplinare d'incarico, l'opinamento è reso applicando la Legge 143/1949 e s.m.i., secondo gli usi e le consuetudini locali nonché del regolamento dell'Ordine.

### **3.2 Prestazioni professionali eseguite e concluse dal 4 Luglio 2006 al 22 Agosto 2012**

- 3.2.1** Con disciplinare d'incarico, la parcella è opinata secondo quanto stabilito nel medesimo. Qualora fossero state eseguite prestazioni non presenti nel disciplinare, l'opinamento è reso secondo quanto esposto al successivo punto 3.2.2.
- 3.2.2** Senza disciplinare d'incarico, l'opinamento è reso applicando la Legge 143/1949 e s.m.i., secondo gli usi e le consuetudini locali nonché del regolamento dell'Ordine.

### **3.3 Prestazioni professionali iniziate dopo il 4 Luglio 2006 e non ancora concluse al 22 Agosto 2012**

- 3.3.1** Con disciplinare d'incarico senza prestazioni aggiuntive allo stesso, la parcella è opinata secondo il medesimo disciplinare.
- 3.3.2** Qualora fossero state svolte ulteriori prestazioni, rispetto a quelle già previste nel disciplinare d'incarico, per le quali non siano stati esplicitati i criteri e le modalità di calcolo del corrispettivo, le stesse sono opinare secondo i criteri esposti al successivo punto 3.3.3.
- 3.3.3** Senza disciplinare d'incarico, la parcella è opinata in base ai parametri del D.M. 140/2012.

### **3.4 Prestazioni professionali iniziate dopo il 24 Gennaio 2012**

- 3.4.1** Con il preventivo previsto dal D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito con la Legge 24 Marzo 2012 n. 27, e/o contratto, la parcella è opinata secondo quanto stabilito nei medesimi.
- 3.4.2** Qualora fossero state svolte ulteriori prestazioni, rispetto a quelle già previste, senza aver aggiornato ed inviato il preventivo e/o contratto al committente, le stesse sono opinare secondo i criteri esposti al successivo punto 3.4.3.
- 3.4.3** Senza preventivo e/o contratto reso noto al committente, la parcella è opinata in base ai parametri del D.M. 140/2012.

## **PRESTAZIONI SVOLTE PER COMMITTENTI PUBBLICI**

### **3.5 Prestazioni professionali iniziate dopo il 4 Aprile 2001**

La parcella è opinata applicando quanto stabilito nel contratto con l'Ente e per quanto non contemplato nella stesso secondo il D.M. 4-4-2001.

### **3.6 Prestazioni professionali iniziate dopo il 20 Dicembre 2013**

La parcella è opinata applicando quanto stabilito nel contratto con l'Ente e, per quanto non contemplato nella stesso secondo il D.M. 143/2013.